



COMUNE DI GRAMMICHELE

PROVINCIA DI CATANIA

Nr. Reg . Segreteria del

Nr. 6 Reg. del Settore del 21-03-2016

COPIA DI DETERMINAZIONE COMMISSARIALE

OGGETTO: Razionalizzazione delle società partecipate e delle partecipazioni societarie (art. 1 co. 612 legge 190/2014).

L'anno duemilasedici il giorno ventuno del mese di marzo, il COMMISSARIO Vitale Filippo ha adottato la seguente Determinazione:

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

richiamati:

i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa di cui all'articolo 1 comma 1 della Legge 7 agosto 1990 numero 241 e smi;

premesso che:

il comma 611 dell'articolo unico della Legge di Stabilità per il 2015 (la legge n. 190/2014) ha imposto agli enti locali di avviare un *"processo di razionalizzazione" delle società e delle partecipazioni, dirette e indirette;*

lo scopo del processo di razionalizzazione è di assicurare il *"coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato";*

il comma 611 ha indicato i criteri generali, cui ispirare il *"processo di razionalizzazione"*:

- eliminazione delle società/partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali;
- soppressione delle società composte da soli amministratori o nelle quali il numero di amministratori fosse superiore al numero dei dipendenti;
- eliminazione delle società che svolgessero attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o enti;
- aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- contenimento dei costi di funzionamento;

preso atto che la sezione di controllo della Corte dei Conti per la Regione Siciliana, con la deliberazione 26.2.2016, n. 61 ha inserito il Comune di Grammichele nell'allegato b) ovvero tra quelli che benché formalmente tenuti non hanno trasmesso i piani di razionalizzazione.

Rilevato che il Comune di Grammichele ha le seguenti partecipazioni azionarie:

Ragione sociale denominazione	Forma giuridica	Quota partecipazione
AGENZIA DI PROGRAMMAZIONE INTEGRATA E COORDINAMENTO DELLE POLITICHE TERRITORIALI IN LIQUIDAZIONE	S.p.A.	5,68%
GAL KALAT	Società Consortile	3,03%
KALAT AMBIENTE S.P.A. IN LIQUIDAZIONE	S.p.A.	8,81%
KALAT AMBIENTE S.R.R. SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI SOCIETA' PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI NELL'ATO CATANIA PROVINCIA SUD	Società Consortile	8,81%
KALAT IMPIANTI S.R.L. UNIPERSONALE	S.r.l.	8,81% (partecipazione indiretta)
SERVIZI IDRICI ETNEI S.P.A	S.p.A.	0,557%

Visto il comma 612, dell'articolo unico della Legge di Stabilità per il 2015, che prevede che la conclusione formale del procedimento di razionalizzazione delle partecipazioni sia ad opera d'una "relazione" nella quale vengono esposti i risultati conseguiti in attuazione del Piano;

Che la stessa deve essere approvata dall'Organo di governo dell'Ente e trasmessa alla Sezione regionale di Controllo della Corte dei conti e, quindi, pubblicata nel sito internet dell'amministrazione;

Vista la allegata Relazione conclusiva del processo di razionalizzazione delle società partecipate che al presente si allega quale parte integrante e sostanziale;

DETERMINA

1. di approvare i richiami, le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del dispositivo;
2. di approvare la Relazione conclusiva del processo di razionalizzazione delle società partecipate, che alla presente si allega quale parte integrante e sostanziale;
3. di trasmettere il presente provvedimento alla Sezione regionale di Controllo della Corte dei Conti entro il 31.3.2016 come previsto dalla normativa;
4. di pubblicare il presente provvedimento e la allegata relazione nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale dell'Ente.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
F.to Pepe Valentino

IL COMMISSARIO
F.to Vitale Filippo

Il sottoscritto Segretario Generale, su conforme attestazione del messo comunale, certifica che la presente Determinazione è stata pubblicata all'Albo di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal al, a norma dell'art. 11 della L.R. 44/1991, come modificato dall'art. 127, comma 21, della L.R. 17/04.

Grammichele li

Il Messo

.....

II SEGRETARIO DIRETTORE
GENERALE

F.to Dott. Pepe Valentino -



Piano di razionalizzazione delle società partecipate – Relazione Tecnica

La situazione dell'Ente. Il Comune di Grammichele è attualmente commissariato a seguito della mozione di sfiducia al Sindaco votata dal Consiglio Comunale con delibera n.73 del 18.12.2015 ai sensi dell'art. 10 della L.R. 35/1997 come modificato dall'art. 7 della L.R. 6 2011.

Il Bilancio di previsione 2015 è stato approvato in data 24.11.2015 con delibera di Consiglio Comunale n.63.

Il Rendiconto di gestione 2014 è stato approvato in data 28.4.2015 con delibera di Consiglio Comunale n.17.

Con delibera di Consiglio Comunale 57/2011 l'Ente aveva già avviato la ricognizione delle società partecipate dal Comune di Grammichele ai sensi dell'art. 3, comma 28, della legge N.244 del 24.12.2007 e s.m.

Ai sensi del dlgs 33/2013 risultano pubblicati su Amministrazione Trasparente i dati relativi alle partecipate dell'Ente. Risulta altresì pubblicata la nota informativa a firma del Revisore dei Conti sui rapporti con le Partecipate.

Il contesto normativo. Il comma 611 dell'art. 1 della legge 190 del 23 dicembre 2014 (legge di stabilità per il 2015) dispone che: "al fine di assicurare il coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le università e gli istituti di istruzione universitaria pubblici e le autorità portuali, a decorrere dal 1° gennaio 2015, avviano un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, in modo da conseguire la riduzione delle stesse entro il 31 dicembre 2015, anche tenendo conto dei seguenti criteri:

- a) eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione;
- b) soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
- d) aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- e) contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni."

Detto comma 611 prevede che il processo di razionalizzazione sia avviato “Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, commi da 27 a 29, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, e dall'articolo 1, comma 569, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni”.

In particolare, il comma 27 dell'art. 3 della legge n. 244 del 2007 sancisce il divieto di “costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società” e stabilisce inoltre che “è sempre ammessa la costituzione di società che producono servizi di interesse generale e che forniscono servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici.”

Il successivo comma 28 prevede altresì che “l'assunzione di nuove partecipazioni e il mantenimento delle attuali devono essere autorizzati dall'organo competente con delibera motivata in ordine alla sussistenza dei presupposti di cui al comma 27. La delibera di cui al presente comma è trasmessa alla sezione competente della Corte dei Conti.”

Il comma 612 dell'articolo unico della legge di stabilità 2015, dispone che, entro il 31 marzo 2016, i legali rappresentanti delle amministrazioni interessate predispongano una relazione sui risultati conseguiti, anch'essa da trasmettere alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti e da pubblicarsi nel sito internet istituzionale dell'amministrazione stessa. Tale pubblicazione costituisce specifico obbligo di pubblicità, ai sensi del decreto legislativo 14.3.2013, n. 33.

Criteri di formulazione del Piano di razionalizzazione

Gli obiettivi della legge di stabilità sono:

- a) riduzione del numero delle società partecipate;
- b) riduzione dei costi di funzionamento delle società.

Valutazione dell'utilità delle partecipazioni societarie

Come già evidenziato dalle sezioni Corte Conti del Veneto e del Piemonte (sez. reg. contr. Veneto, 30.3.2015, n. 205, sez. reg. contr. Piemonte, 26.1.2016, n. 5) nel concetto di “partecipazioni societarie” sono incluse anche le società consortili.

In tale ambito il soddisfacimento delle esigenze della collettività amministrata impone approfondite valutazioni in merito alla coerenza dell'attività societaria rispetto:

- alla missione istituzionale dell'ente;
- all'effettiva produzione di servizi di interesse generale, tenendo conto dei relativi costi/benefici;
- all'appropriatezza del modulo gestionale;
- alla comparazione con i vantaggi/svantaggi e con i risparmi/costi/risultati offerti da possibili moduli alternativi;
- alla capacità della gestione di perseguire in modo efficace, economico ed efficiente, in un'ottica di lungo periodo, i risultati assegnati, anche in termini di promozione economica e sociale.

L'analisi dei risultati economici e della gestione finanziaria degli organismi partecipati è il primo passo verso la complessiva valutazione, da parte dell'ente socio, della convenienza ad attuare una gestione esternalizzata dei servizi, la quale deve tener conto anche delle risorse impegnate e del contributo pubblico ai risultati d'esercizio conseguiti dall'organismo.

L'intera revisione degli assets societari, deve necessariamente inquadrarsi nell'ambito di una visione strategica complessiva, che tenga in primaria considerazione le finalità indicate dal legislatore, ossia: eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione delle stesse. Tale obbligo di dismissione è espressione del principio della "funzionalizzazione" dell'attività di carattere imprenditoriale alla cura di interessi generali, giuridicamente organizzati in funzioni o servizi pubblici, risulta ora esteso a tutte quelle società che, pur essendo coerenti con i fini istituzionali dell'Ente, non sono, invece, indispensabili al perseguimento dei fini propri e tipici dello stesso. In tale ambito un'attenzione prioritaria dovrà essere dedicata al principio di economicità di cui all'art. 97 della Costituzione, che impone l'obbligatoria dismissione delle partecipazioni negli enti societari che siano strutturalmente in perdita.

Sono vietati a tal riguardo operazioni elusive, trasferimenti straordinari di risorse da parte dei soci, mirati ad evitare preventivamente l'emersione di perdite d'esercizio per il terzo anno consecutivo; soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti.

Si richiede l'eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni. Trattasi di eliminazione di società doppie dove il piano di razionalizzazione e l'allegata relazione tecnica forniscano il quadro completo di tutte le funzioni esternalizzate dall'ente pubblico, anche con riferimento all'attività svolta da consorzi, aziende speciali, istituzioni o altri organismi strumentali, con esauriente esposizione dell'oggetto sociale risultante dal relativo Statuto o dall'atto negoziale di affidamento.

Si richiede l'aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica e il contenimento dei costi di funzionamento, mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo nonché delle strutture aziendali, anche attraverso la riduzione delle relative remunerazioni.

Conclusioni

La sezione di controllo per la Regione Siciliana, con la deliberazione 26.2.2016, n. 61 ha inserito il Comune di Grammichele nell'allegato b) ovvero tra quelli che benché formalmente tenuti non hanno trasmesso i piani di razionalizzazione.

Non risulta infatti elaborato il previsto piano di razionalizzazione anche se negativo.

Secondo il Collegio contabile assume fondamentale importanza, per una corretta valutazione dei piani di razionalizzazione da parte dei giudici contabili, la relazione tecnica prevista dal comma 612 della legge di stabilità 2015. Tale relazione deve fornire tutti i dati tecnici necessari per consentire alla Sezione di comprendere e valutare le motivazioni del mantenimento o della dismissione, sintetizzate nel piano di razionalizzazione, e in particolare: attività svolta, quota di partecipazione, altri soci, principali dati economici in un significativo arco temporale, natura della società, numero di amministratori e numero di dipendenti, modalità di esercizio del controllo, modalità di affidamento dei servizi, analisi dei principali fattori di costo, sistema di amministrazione e relativo costo, analisi comparativa delle diverse opzioni prese in considerazione.

Il Collegio contabile, pertanto, conclude evidenziando come tale relazione tecnica, nei contenuti sopra esplicitati, costituisca imprescindibile elemento di valutazione, non potendosi procedere per tale verso in mancanza di tale documento (ovvero se pur presente ma privo dei contenuti sopra enunciati) alla valutazione dei piani di razionalizzazione pervenuti. Con ciò invitando tutti i Comuni a trasmettere l'obbligatoria relazione tecnica entro il 31/03/2016 come previsto dalla normativa.

Piano di razionalizzazione delle società partecipate:

Tabella riassuntiva delle Società Partecipate dal Comune di Grammichele

Codice fiscale	Ragione sociale denominazione	Localizzazione	Forma giuridica	Quota partecipazione
03502100872	AGENZIA DI PROGRAMMAZIONE INTEGRATA E COORDINAMENTO DELLE POLITICHE TERRITORIALI IN LIQUIDAZIONE	VIA SAN DOMENICO SAVIO 13 Caltagirone (CT) Italia	S.p.A.	5,68%
91020830872	GAL KALAT	VIA SANTA MARIA DI GESU' 90 Caltagirone (CT) Italia	Società Consortile	3,03%
04025120876	KALAT AMBIENTE S.P.A. IN LIQUIDAZIONE	VIA GIUSEPPE LIVERANI 13 - 15 Grammichele (CT) Italia	S.p.A.	8,81%
05032850876	KALAT AMBIENTE S.R.R. SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI SOCIETA' PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI NELL'ATO CATANIA PROVINCIA SUD	LGO CADUTI DI NASSIRYA SN Grammichele (CT) Italia	Società Consortile	8,81%
05117830876	KALAT IMPIANTI S.R.L. UNIPERSONALE	CNT POGGIARELLI S.N. Grammichele (CT) Italia	S.r.l.	8,81% (partecipazione indiretta)
04201250877	SERVIZI IDRICI ETNEI S.P.A	VLE AFRICA 14 Catania (CT) Italia	S.p.A.	0,557%

1 - AGENZIA DI PROGRAMMAZIONE INTEGRATA E COORDINAMENTO DELLE POLITICHE TERRITORIALI IN LIQUIDAZIONE.

Società in liquidazione. Dalla relazione allegata al consuntivo 2014 si evince un residuo debito relativo all'anno 2013 per € 5.058,10. Trattasi di società messa in liquidazione dal Assemblea straordinaria con delibera del 5.11.2010 che ha pertanto cessato ogni attività.

2. GAL KALAT

Società Consortile a Responsabilità Limitata finalizzata allo sviluppo del Calatino Sud Simeto.

I Gruppi di Azione Locale, sono organismi intermedi rappresentativi degli interessi collettivi delle aree di competenza, investiti di una missione pubblica e responsabili dell'attuazione di programmi integrati che operano quali agenzie di sviluppo, in applicazione del principio di sussidiarietà, attraverso il più ampio decentramento nella gestione di Fondi strutturali

Il Gruppo di Azione Locale G.A.L. Kalat è una Società Consortile a Responsabilità Limitata senza scopo di lucro, costituita con atto pubblico del 6 agosto 2009 al quale aderisce un Partenariato partecipato da 163 soggetti pubblici e privati rappresentativi degli interessi del territorio del NAT Calatino il quale comprende i 12 Comuni di Caltagirone, Castel di Iudica, Grammichele, Mazzarrone, Mineo, Mirabella Imbaccari, Palagonia, Raddusa, Ramacca, San Cono, San Michele di Ganzaria, in provincia di Catania, e Niscemi, in Provincia di Caltanissetta.

La strategia di intervento, attraverso Misure e Azioni, è stata elaborata nel Piano di Sviluppo Locale Calatino finanziato con Decreto del Dirigente Generale degli Interventi Infrastrutturali per l'Agricoltura della Regione Siciliana il cui costo complessivo ammonta ad euro 8.353.570,35 di cui euro 6.532.896,00 di spesa pubblica ed euro 1.820.674,35 di cofinanziamento privato.

Obiettivi delle Azioni previste nel PSL Calatino sono la promozione di interventi finalizzati allo sviluppo del potenziale turistico e delle microimprese, alla valorizzazione del patrimonio immobiliare rurale, delle emergenze naturalistiche, culturali e storico-architettoniche, allo sviluppo di adeguati canali di commercializzazione dei prodotti locali, alla promozione delle produzioni tipiche e allo sviluppo di fonti energetiche rinnovabili, in una logica di gestione integrata del territorio oltre l'incentivazione di progetti pilota e azioni di supporto per la creazione di nuova imprenditoria e l'attuazione di adeguate strategie competitive ed organizzative, l'accesso ai mercati extra locali tramite adeguate politiche di marketing e l'aumento del contenuto immateriale dei prodotti agricoli e dei prodotti turistici locali, in termini di servizi, di suggestioni, di saperi tradizionali.

La società consortile conta in atto n. 9 dipendenti tutti con contratto a tempo determinato.

Il Consiglio d'Amministrazione è composto da 7 unità di cui 3 amministratori comunali tutti senza compenso come stabilito con delibera di Assemblea dei Soci del 29 giugno 2013.

La sostenibilità dell'adesione al GAL in rapporto ai possibili benefici legati all'appartenenza alla società determinano l'opportunità di **mantenimento della partecipazione**.

3. KALAT AMBIENTE S.P.A. IN LIQUIDAZIONE

Kalat Ambiente S.p.A viene costituita per l'esercizio delle funzioni di cui all'art. 200 e ss. del D.Lgs. 152/2006 la gestione integrata del servizio di smaltimento dei rifiuti nell'area dell'Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Catania.

L'art. 19, comma 12, della L.R. 9/2010 e s.m.i, ha dettato la disciplina transitoria per il passaggio delle funzioni dalle precedenti Autorità d'Ambito, poste in liquidazione, e i nuovi enti di governo dell'ambito, SRR, fissando la data 30.09.2013, quale termine di **cessazione** delle gestioni liquidatorie delle Autorità d'Ambito.

4. KALAT AMBIENTE S.R.R. SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI SOCIETA' PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI NELL'ATO CATANIA PROVINCIA SUD

In attuazione di quanto disposto dall'articolo 45 della legge regionale 8 febbraio 2007, n. 2, per l'esercizio delle funzioni di gestione integrata dei rifiuti, la provincia ed i comuni ricompresi in ciascun ambito territoriale ottimale costituiscono, per ogni ATO, una società consortile di capitali per l'esercizio delle funzioni affidate alla società stessa con la presente legge. Le società sono denominate 'Società per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti', con acronimo S.R.R. Alla società consortile non possono partecipare altri soggetti pubblici o privati.

Kalat Ambiente S.R.R. si costituisce in data 23.10.2012 tra i 15 Comuni di Caltagirone, Castel di Iudica, Grammichele, Licodia Eubea, Mazzarrone, Militello in Val di Catania, Mineo, Mirabella Imbaccari, Palagonia, Raddusa, Ramacca, San Cono, San Michele di Ganzaria, Scordia, Vizzini e la Provincia Regionale di Catania.

L'Ambito territoriale si estende su 1.243 km² di superficie, ed ospita circa 150.000 abitanti. È limitato a nord dall'Ambito Enna Provincia e Catania Area Metropolitana, a sud dall'Ambito Ragusa Provincia, a ovest dall'Ambito Caltanissetta Provincia Sud e ad est dall'Ambito Siracusa Provincia.

Kalat Ambiente S.R.R. dà continuità al sistema di governo d'Ambito, infatti per effetto del decreto presidenziale n. 531 del 4.7.2012, adottato ai sensi del comma 2bis dell'art. 5 della L.R. 9/2010, il bacino territoriale dell'ATO Catania Provincia Sud coincide esattamente con il precedente ATO CT5.

Tra la S.R.R. e la precedente Società d'Ambito vi è identità di funzioni. Kalat Ambiente SRR, infatti, subentra nell'esercizio delle funzioni di cui all'art. 200 e ss. del D.Lgs. 2006, all'ATO Kalat Ambiente S.p.A. in liquidazione.

L'art. 6 comma 2 della L.R. 9/2010 che prevede che gli oneri per il funzionamento della SRR sono posti a carico dei comuni consorziati.

La partecipazione in Kalat Ambiente SRR non è soggetta a razionalizzazione.

5. KALAT IMPIANTI S.R.L. UNIPERSONALE (partecipazione indiretta)

Kalat Impianti S.r.l. Unipersonale è una società a responsabilità limitata ad integrale partecipazione pubblica, costituita secondo i principi dell'"in house providing" dall'Ente di governo dell'Ambito Catania Provincia Sud, Kalat Ambiente SRR, per la gestione degli impianti di trattamento, valorizzazione e recupero della raccolta differenziata siti in Grammichele c.da Poggiarelli s.n..

La società Kalat Impianti è costituita con unico socio ed è assoggettata ad attività di direzione e coordinamento da parte del socio unico, Kalat Ambiente SRR.

Lo statuto adottato da Kalat Impianti S.r.l. prevede specifiche clausole sul controllo analogo, nel rispetto dei principi comunitari e nazionali. A tal fine è istituito presso l'Ente di Governo dell'Ambito apposito Servizio di Controllo Analogo.

Il capitale sociale, pari ad euro diecimila, interamente versato, è detenuto totalmente da Kalat Ambiente SRR.

Kalat Impianti S.r.l. è amministrata da un amministratore unico. L'organo amministrativo gestisce la Società e compie tutte le operazioni necessarie per il raggiungimento dell'oggetto sociale, fatta eccezione per le materie riservate alle decisioni dell'Assemblea.

La Società Kalat Impianti uniforma tutte le attività, oggetto di affidamento diretto da parte dell'Ente di Governo dell'Ambito, a criteri di efficienza, efficacia, economicità e trasparenza, nel rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale.

L'attività di gestione degli impianti è ad ogni effetto **servizio pubblico essenziale** e costituisce, quindi, attività di pubblico interesse sottoposta alla relativa e specifica normativa.

6. SERVIZI IDRICI ETNEI S.P.A

Servizi Idrici Etnei s.p.a è la società per azioni a maggioranza di controllo pubblico che ha gestito il SII (Sistema Idrico Integrato - sollevamento e la distribuzione di acqua potabile, la raccolta ed il trattamento delle acque reflue) dei comuni di Caltagirone, Grammichele, Militello in Val di Catania, San Cono e San Michele di Ganzaria nella Provincia di Catania.

I soci di diritto pubblico (la Provincia Regionale di Catania e tutti i Comuni della provincia) detengono il 51% delle quote sociali mentre il restante 49% è detenuto interamente dall'unico socio di diritto privato, la Hydrò Catania s.p.a.

I rapporti debitori e creditori con la Società sono oggetto di contenzioso per le reciproche pretese contestazioni ed eccezioni. Ciò anche a seguito della cessazione dei rapporti e della acquisizione degli impianti ad opera dell'Ente.

La quota di partecipazione azionaria non determina oneri per l'Ente.

Nelle more del definitivo riassetto normativo in materia di gestione del servizio idrico la partecipazione in S.I.E. S.p.A. non appare più necessaria e pertanto l'Ente dovrà valutare la **dismissione** della partecipazione azionaria.

Quadro riepilogativo azioni previste

Ragione sociale denominazione	Quota partecipazione	Azioni previste
AGENZIA DI PROGRAMMAZIONE INTEGRATA E COORDINAMENTO DELLE POLITICHE TERRITORIALI IN	5,68%	Definire liquidazione

LIQUIDAZIONE		
GAL KALAT	3,03%	Mantenere
KALAT AMBIENTE S.P.A. IN LIQUIDAZIONE	8,81%	Definire liquidazione
KALAT AMBIENTE S.R.R. SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI SOCIETA' PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI NELL'ATO CATANIA PROVINCIA SUD	8,81%	Mantenere
KALAT IMPIANTI S.R.L. UNIPERSONALE	8,81% (partecipazione indiretta)	Mantenere
SERVIZI IDRICI ETNEI S.P.A	0,557%	Dismettere